

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI e FORESTALI	
Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità	s.caccia.pesca.amb.naturali@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n. 3116

IMPEGNO

CAPITOLO 7011 Es. 2012

Udine, lì _____

**Il Direttore del Servizio
distaccato di ragioneria**

Legge regionale n. 14 dd. 25 luglio 2012, art. 2, commi 11-18. Concessione di aiuti alla Cooperativa pescatori Grado di Grado (GO) per acquisto di attrezzature nell'ambito di un'azione collettiva ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (CE) n. 1198/2006. Decreto impegno.

Il Direttore di Servizio

VISTO l'articolo 2, commi 11-18, della legge regionale n. 14 del 25 luglio 2012 con il quale al fine di promuovere progetti di interesse comune nel settore della pesca e dell'acquacoltura con la partecipazione attiva degli stessi operatori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa pescatori di Grado s. c. a r.l., con sede a Grado (GO), aiuti per l'acquisto di attrezzature nell'ambito di un'azione collettiva da sviluppare ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo per la Pesca;

VISTA la domanda inviata con Raccomandata A.R. in data 25 settembre 2012 pervenuta il 28 settembre 2012 al prot. n. 13.21/67426 della medesima data, dalla Cooperativa pescatori di Grado s.c.a r.l. con sede a Grado (GO), Riva Dandolo, n. 22, intesa ad ottenere, ai sensi della norma summenzionata, la concessione di un contributo nell'ambito di un'azione collettiva ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1198/2006, sulla spesa pari ad € 178.094,70 per la realizzazione del progetto "Investimenti in attrezzature ed infrastrutture per la produzione, la trasformazione o la commercializzazione, incluse quelle per il trattamento degli scarti"; codice CUP D15E12009250009

VISTO il regolamento CE n. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore di piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L, n. 201, del 30 luglio 2008;

VISTO, in particolare, l'articolo 17 del regolamento 736/2008 "aiuti per azioni collettive", nonché l'articolo 1, comma 2

CONSIDERATO che, dalla verifica delle documentazione allegata alla domanda presentata, il beneficiario non risulta essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune né risulta rientrare nella definizione di "impresa in difficoltà" di cui all'articolo 2 del regolamento 736/2008;

VISTA la relazione istruttoria redatta dal Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità formulata in data 4 dicembre 2012, con la quale si esprime parere favorevole alla concessione del contributo per l'investimento sopra indicato per una spesa complessiva ammissibile al contributo di € 174.244,70;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P. Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la LR n. 21 d.d. 8 agosto 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2012)";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2011, n. 19 "Bilancio di previsione per gli anni 2012-2014 e per l'anno 2012 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2636 del 29 dicembre 2011 concernente il "Programma operativo di gestione 2012" e successive variazioni;

DECRETA

Art. 1. E' approvato l'investimento di cui alla domanda prot. 13.21/67426 dd. 28 settembre 2012, per una spesa ammessa a contributo di € 174.244,70 – come da allegato A al presente provvedimento.

Art. 2. E' concesso alla ditta Cooperativa Pescatori di Grado Soc. Coop. a r.l. (CF/PIVA 00042080317) con sede in Grado (GO), Riva Dandolo, n. 22, il contributo di € 104.546,82 (centoquattromilacinquecentoquarantasei/82) pari al 60% della spesa ammessa, per l'investimento in premessa indicato.

Art. 3. Alla spesa complessiva di € 104.546,82 (centoquattromilacinquecentoquarantasei/82) di cui al precedente articolo 2, si farà fronte con apposito impegno che si assume con il presente provvedimento sul capitolo 7011 del bilancio per l'anno 2012 in conto competenza 2012 nell'ambito dell'U.B. 1.1.2.1001, codice di bilancio 2 03 02.

Art. 4. Ai sensi del comma 17 dell'art. 2 della LR 14/2012 l'esecutività del decreto di concessione del contributo è subordinata alla sua trasmissione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 736/2008.

Art. 5. Gli investimenti dovranno essere terminati e rendicontati entro il **30/09/2013**.

Art. 6. Sarà possibile richiedere proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore alla metà della durata dei lavori in progetto, se adeguatamente motivata. Saranno valutate caso per caso richieste di proroga di maggiore durata, determinate da eventi eccezionali, o da cause non imputabili al richiedente, debitamente documentate. La proroga verrà formalmente autorizzata dal Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità.

Art. 7. Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono richieste al Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità per la valutazione ed approvazione in relazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato e al mantenimento dei requisiti di ammissibilità.

L'eventuale minore spesa deve rispettare la soglia minima del 50% di realizzazione e comporta la relativa diminuzione proporzionale del contributo.

Art. 8. L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 50% della spesa ammessa. Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:

- **anticipo** fino al 50% del contributo concesso previa presentazione di una polizza fideiussoria a garanzia dell'importo anticipato, accompagnata da una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l'inizio dei lavori. La copertura fideiussoria dovrà avere la durata dei lavori in progetto ed essere rinnovabile fino alla liberazione del beneficiario dell'agevolazione da parte dell'Amministrazione regionale che ne disporrà lo svincolo;

La richiesta della **totalità o del saldo del contributo** dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- Domanda liquidazione finale;
- Fatture originali, debitamente quietanzate. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione dei beni, servizi acquistati e delle opere realizzate. Ove presente, il numero di matricola di fabbricazione o elemento identificativo del bene;

- Fotocopia di bonifici, RiBa, assegni bancari o circolari;
 - Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura;
 - Riepilogo giustificativi di spesa, sulla base delle voci di spesa effettivamente eseguite con quadro di raffronto con quelle preventivate;
 - Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445 dd. 28/12/2000 che non esistono procedure concorsuali o di amministrazione controllata e stato non fallimentare;
- Eventuali altre documentazioni inerenti: autorizzazioni, pareri; certificati di regolare esecuzione dei lavori e copia della domanda di agibilità, ecc.

Il saldo del contributo sarà liquidato previo accertamento finale dell'esecuzione degli investimenti.

Art. 9. I beni oggetto di finanziamento non possono essere ceduti, salvo autorizzazione preventiva del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità, né può essere cambiata la destinazione d'uso prevista dal progetto di investimento, nei cinque anni successivi a decorrere dalla data del verbale di accertamento finale. La cessione prima di tale periodo deve essere motivata e preventivamente autorizzata; il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo maggiorato degli interessi legali. In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo il Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

Art. 10. Ai sensi dell'art. 45, comma 2, della L.R. 20 marzo 2000, n. 7, il beneficiario è tenuto ad inviare al Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità, con cadenza annuale, per cinque annualità, a decorrere dalla data del verbale di accertamento finale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al mantenimento del citato vincolo di destinazione ed inalienabilità.

Art. 11. Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

1. effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile, emesso in caso di imprese, su ordine del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, assegno di conto corrente, carta di credito; **i contanti sono ammessi entro il limite complessivo per progetto di 1.000,00 euro;**
2. assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;
3. assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che il Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, riterrà di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.
4. rispettare le norme della politica comune della pesca.

Qualora il beneficiario contravenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

Art. 12. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 13. Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda alle finalità per le quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 50% del progetto;
- per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito ;
- per la mancata realizzazione del progetto entro i termini previsti;
- per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli;
- nel caso in cui, durante il periodo di svolgimento del progetto, il beneficiario non rispetti le norme della politica comune della pesca.

In tali casi, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, verrà emesso provvedimento di revoca dei benefici concessi e si procederà al recupero delle somme eventualmente già liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato nel provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 14. Il beneficiario ha diritto di:

1. accedere agli atti ai sensi dell'art. 58 e seguenti della L.R. 7/2000, e dell'art. 22 e seguenti della legge 241/90;
2. di presentare ricorso avverso i provvedimenti del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa.

Art. 15. Il contributo di cui al presente decreto non può essere cumulato con altri contributi pubblici relativamente agli stessi costi ammissibili.

Art. 16. Il presente decreto verrà pubblicato sul sito Internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) alla pagina Pesca e acquacoltura.

Udine, 7 dicembre 2012

**IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- dott.ssa Marina Bortotto -**

LAS

Allegato A

VOCI DI SPESA

INTERVENTI / voci di spesa	RICHIESTO	AMMESSO
Autocarro coibentato con licenza di trasporto in conto proprio	€ 62.000,00	€ 62.000,00
Autocarro coibentato con licenza di trasporto in conto proprio	€ 62.000,00	€ 62.000,00
Bilancia a pavimento	€ 2.900,00	€ 2.900,00
Bilancia da banco	€ 1.100,00	€ 1.100,00
Rifasamento impianto elettrico	€ 5.928,00	€ 5.928,00
Prove di conservabilità e di caratterizzazione nutrizionale	€ 4.940,00	€ 4.940,00
Banco frigo trasformato	€ 5.800,00	€ 5.800,00
Banco frigo fresco	€ 4.200,00	€ 4.200,00
Fabbricatore ghiaccio	€ 9.810,00	€ 9.810,00
Software etichettatura	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Stampante etichette	€ 1.086,00	€ 1.086,00
Sistema di monitoraggio ambientale	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Software contabilità	€ 3.850,00	€ 0,00
Spese generali	€ 8.480,70	€ 8.480,70
TOTALE	€ 178.094,70	*€ 174.244,70

***Non ammessa:**

- spesa relativa all'acquisto del software di gestione contabile pari ad € 3.850,00 in quanto non direttamente connessa al progetto in argomento.